

ATTUALITÀ

MARCO CECCHI

Chiaroscuri della giurisprudenza sui commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. L'ombra sprigionerà una scintilla?

Il contributo esamina le pronunce giurisprudenziali di legittimità relative ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., che sono state emanate nel primo anno di vigenza di queste nuove prescrizioni introdotte dalla c.d. riforma Cartabia. Ciò che emerge dall'analisi è un alternarsi di opposte prese di posizione in materia, rispetto a cui appare auspicabile - e altresì praticabile - una stabilizzazione (preferibilmente) legislativa o (comunque e quantomeno) pretoria.

Case law's flows on paragraphs 1-ter and 1-quarter of Article 581 CPC

The paper examines the first year of Cassation's case law (after the so-called Cartabia reform) on paragraphs 1-ter and 1-quarter of Article 581 CPC. There is an oscillation of opposing judgments; and a possible solution of this uncertain situation is a legislative or jurisprudential stabilization.

SOMMARIO: 1. Abbrivio. - 2. Flussi e riflussi giurisprudenziali. - 2.1. Valenza temporale. - 2.2. Questioni di (il)legittimità costituzionale e di violazione sovranazionale (convenzionale e internazionale). - 2.3. Raggio applicativo. - 3. *Né gli erranti sono perduti*, ovvero qualcosa di fattibile.

1. *Abbrivio*. È passato all'incirca un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo la legge delega n. 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia). E mentre già sono state apportate modifiche e se ne prospettano di ulteriori (v. i cc.dd. decreti Nordio) alla più corposa "fatica legislativa penale di sistema" a cui si è assistito dopo l'emanazione del codice 1988, intanto dottrina, magistratura, polizia giudiziaria e avvocatura si esercitano sulle disposizioni di nuovo conio.

Col presente scritto interessa segnalare l'arrovellarsi e l'alternarsi di opposte pronunce giurisprudenziali intorno ai commi 1-ter e 1-quater del novellato art. 581 c.p.p. Il tema è assai delicato e merita di essere attenzionato perché impatta direttamente sulle possibilità di esercizio del diritto di difesa, *sub specie* di facoltà d'impugnare. La violazione delle formalità prescritte conduce, invero, alla più subdola, spettrale¹ e letale² delle invalidità: l'inammissibilità dell'atto

¹ Parla di «spettro dell'inammissibilità», che agita i pensieri di chi impugna «come l'ombra di Banco su Macbeth», IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2023, 941.

² L'aggettivo è ripreso da CERESA-GASTALDO, *L'impugnazione inammissibile tra selezioni arbitrarie e vuoti formalismi*, in AA.VV., *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati*, a cura di Bargis - Belluta, Torino, 2023, vol. III - *L'ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi*, 30 (che, proprio riferendosi alle interpolazioni dell'art. 581 c.p.p. operate dalla riforma Cartabia, parla di «uso improprio dell'arma letale dell'inammissibilità»).

impugnativo.

2. *Flussi e reflussi giurisprudenziali*. In dodici mesi³, si sono succedute all'incirca una cinquantina di decisioni di legittimità sulle previsioni relative i) allo specifico mandato a impugnare (da parte dell'assente) e ii) alla dichiarazione o elezione di domicilio (da parte di chi impugna, in generale). Dall'analisi di tali sentenze, in gran parte non massimate⁴, emerge il seguente quadro.

Tre, in sostanza, sono le principali problematiche affrontate: 1) la valenza temporale, 2) le questioni di (il)legittimità costituzionale e di violazione sovranazionale (convenzionale e internazionale), nonché 3) il raggio applicativo dell'art. 581, co. 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p.

2.1. *Valenza temporale*. Per quanto attiene al primo punto la Cassazione ha avuto 'gioco facile' nel dirimere le controversie, perché il legislatore - con l'art. 89 disp. trans. d.lgs. 150/2022 - ha risolto egli stesso, direttamente, la faccenda. Il mandato specifico e la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini dell'impugnazione sono adempimenti necessari soltanto per avversare sentenze emanate dopo il 30 dicembre 2022⁵.

³ Ai sensi dell'art. 89, co. 3 disp. trans. d.lgs. 150/2022, l'art. 581, co. 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p. ha immediata efficacia con l'entrata in vigore della riforma (*i.e.* a partire dal 30 dicembre 2022), ancorché solo con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emanate dopo tale data. Puntualizziamo che nell'ambito di questo contributo sono state reperite e analizzate le pronunce - aventi ad oggetto tali nuove prescrizioni - pubblicate in banche dati fino al 5 gennaio 2024.

⁴ Viene da chiedersi se la mancata massimazione - (anche) in questo caso, ma stavolta senza successo - «punti in una precisa direzione: [quella di] “prevenire un'immagine caotica della giurisprudenza di legittimità”», oppure se vi sia dietro qualcos'altro. Traiamo la citazione da DAMOSSO, *La massima come fonte nel sistema del precedente*, in *Cass. pen.*, 2020, 1730 (il quale, a sua volta, nella parte riportata tra virgolette alte [...]), si rifà a MICHELETTI, *Le fonti di cognizione del diritto vivente*, in *Criminalia*, 2012, 628), al cui lavoro - monografia compresa (DAMOSSO, *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*, Torino, 2022, spec. 239-331) - più diffusamente si rinvia per uno studio puntuale sul valore teorico e pratico della massima giurisprudenziale nell'ordinamento giuridico italiano.

⁵ Tuttavia, sempre sul versante temporale, preme evidenziare che non vi è totale conformità in giurisprudenza sulla necessità di depositare subito, assieme all'atto di impugnazione, il mandato a impugnare e/o la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Alla apparente flessibilità di Cass., Sez. IV, 6 novembre 2023, n. 44376 («Seppure un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle garanzie difensive consentisse di ammettere il deposito in un momento successivo al deposito dell'atto d'impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dovrebbe comunque essere depositata entro la scadenza dei termini per proporre impugnazione previsti dall'art. 585, co. 1 c.p.p.») si avvicendano le

Di conseguenza, le doglianze avanzate dai difensori sotto questo profilo – ivi comprese quelle richiamanti il coordinamento tra nuovo regime impugnatorio e rinnovata disciplina dell’assenza⁶ – sono state e vengono velocemente liquidate in una manciata di righe⁷.

2.2. *Questioni di (il)legittimità costituzionale e di violazione sovranazionale (convenzionale e internazionale)*. Per ciò che concerne il secondo punto la Suprema Corte ha dovuto accuratamente interpretare il codice di rito e gli orditi costituzionale, convenzionale e internazionale.

In quest’articolata operazione interpretativo-combinatoria, le considerazioni inizialmente sviluppate si sono progressivamente arricchite (per fronteggiare le diverse q.l.c. di volta in volta promosse), fino a cristallizzarsi in un motivo argomentativo sistematico che viene ormai pianamente riproposto allorché la difesa solleva dubbi di incostituzionalità dell’art. 581, co. 1-ter e 1-quater c.p.p.,

più rigorose posizioni di Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 43320 («La dichiarazione o l’elezione di domicilio deve essere depositata “con” l’atto di impugnazione, ossia *contestualmente* all’atto di appello [...] unitamente all’atto di gravame») e Cass., Sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 39 («Un deposito *contemporaneo* dei due documenti (l’atto di impugnazione e la dichiarazione o elezione di domicilio) [...] sia che l’imputato abbia presenziato al giudizio sia in caso di sua assenza dichiarata dal primo giudice»).

⁶ Cass., Sez. III, 21 novembre 2023, n. 46690 («Non ignora, peraltro, il Collegio l’esistenza di un precedente difforme [Cass., Sez. I, 28 giugno 2023, n. 43523], ritenendo tuttavia condivisibile la soluzione ermeneutica cui è giunta la giurisprudenza prevalente, ritenendo di non poter avallare la tesi, sostenuta dal ricorrente, che la nuova disciplina dell’art. 581 c.p.p. potrebbe trovare applicazione ai soli casi in cui sarebbe applicabile la più stringente disciplina del novellato art. 420-bis c.p.p., poiché altrimenti si porrebbe a una *interpretatio abrogans* della norma transitoria dianzi analizzata [i.e. art. 89 disp. trans. d.lgs. 150/2022]. Non a caso, infatti, il comma 1 della disposizione in esame stabilisce che “salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato”, con ciò espressamente facendo salva l’immediata applicazione ai processi in corso della disciplina prevista dal novellato art. 581 c.p.p., non espressamente richiamato»).

⁷ *Ex multis* Cass., Sez. V, 20 gennaio 2023, n. 3990; Cass., Sez. V, 14 settembre 2023, n. 37789; Cass., Sez. V, 18 settembre 2023, n. 38164; Cass., Sez. III, 13 novembre 2023, n. 45526; Cass., Sez. II, 15 novembre 2023, n. 46142; Cass., Sez. II, 16 novembre 2023, n. 46227; Cass., Sez. II, 16 novembre 2023, n. 46233; Cass., Sez. II, 28 novembre 2023, n. 47663; Cass., Sez. II, 1° dicembre 2023, n. 47945; Cass., Sez. II, 5 dicembre 2023, n. 48450; Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2023, n. 48540; Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2023, n. 48754; Cass., Sez. V, 21 dicembre 2023, n. 51215; Cass., Sez. VI, 3 gennaio 2024, n. 223.

per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost., 6 C.E.D.U., 2 Protocollo n. 7 C.E.D.U. e 14 § 5 Patto internazionale sui diritti civili e politici⁸.

Volendo compendiare le fondamenta giuridico-razionali di questo ricorrente *motivo argomentativo sistematico*, proviamo a sintetizzare le motivazioni che vengono spese per (entrambi i commi in questione dell'art. 581 c.p.p., onde) ritenere infondate – nel merito⁹ – le varie *quaestiones* prospettate.

Sub art. 3 Cost., la lamentata ingiustificata disparità di trattamento del condannato in confronto sia al pubblico ministero¹⁰ sia alla parte civile¹¹ viene ritenuta una plausibile modulazione – guarnita pure di tutele compensative (*i.e.* gli artt. 585, co. 1-*bis* e 175, co. 2.1 c.p.p.)¹² – del diritto di difesa, che non pregiudica la fruibilità del rimedio impugnatorio. Per la Suprema Corte, non si tratta di oneri aggiuntivi eccessivamente gravosi o «abortivi»¹³, ma di «modalità ampiamente esigibili» secondo le quali esercitare l'attività difensiva, che può essere declinata in relazione alle situazioni, al grado e alle tipologie di processo:

⁸ *Ex multis* Cass., Sez. V, 4 luglio 2023, n. 39166; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2023, n. 40824; Cass., Sez. IV, 30 ottobre 2023, n. 43718; Cass., Sez. IV, 6 novembre 2023, n. 44376; Cass., Sez. IV, 7 novembre 2023, n. 44630; Cass., Sez. V, 21 novembre 2023, 46831; Cass., Sez. II, 24 novembre 2023, n. 47327; Cass., Sez. III, 22 dicembre 2023, n. 51305; Cass., Sez. III, 2 gennaio 2024, n. 37; Cass., Sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 39; Cass., Sez. VI, 3 gennaio 2024, n. 223.

⁹ In queste pagine si lasciano da parte le ipotesi di rigetto – in rito – della *quaestio constitutionalis* per irrilevanza nel caso di specie.

¹⁰ Pubblico ministero che mantiene intatto il potere di appellare la sentenza di assoluzione senza alcun ulteriore passaggio formalistico.

¹¹ Parte civile che vede tuttora riconosciuto il proprio diritto all'impugnazione sulla base di una procura rilasciata anche prima della sentenza da impugnare (cfr. Cass., Sez. un., 18 novembre 2004, n. 44712). Sul punto, v. BIONDI, *Il giudizio di appello penale dopo la "riforma Cartabia"*, in *Giur. pen. (web)*, 2022, 12, 5-6.

¹² Cass., Sez. IV, 6 novembre 2023, n. 44376: «Di eventuali ritardi causati da tale ulteriore adempimento nella predisposizione dell'atto con imputati non facilmente raggiungibili, il legislatore mostra del resto di aver tenuto conto laddove ha accordato al difensore un più ampio termine d'impugnazione in caso di procedimento in assenza» (v. art. 585, co. 1-*bis* c.p.p.); oltre ad aver predisposto uno strumento *ad hoc* (v. art. 175, co. 2.1 c.p.p.) per far fronte a incolpevoli manchevolezze ed essere restituiti nel termine. Stigmatizza «l'inadeguatezza del rimedio» previsto in relazione a quest'«onere di difficilissimo adempimento pratico» CANESCHI, *L'inammissibilità delle impugnazioni: dalla Corte di Strasburgo argini antiformalistici a tutela dell'equità processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 803, la quale paventa possibili «censure della Corte EDU».

¹³ Per CERESA-GASTALDO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., 25 siamo davanti a una moltiplicazione di «eventi abortivi del giudizio di impugnazione».

in piena coerenza, peraltro, coi principi affermati dalla Corte di Strasburgo¹⁴. Sono insomma ragionevoli e non inducono in «perplexità»¹⁵ i margini di cedevolezza della facoltà defensionale di mettere in discussione il *decisum* svantaggioso, risultando praticamente «indimostrata»¹⁶ la restrizione - per giunta aggravata, se la difesa è d'ufficio¹⁷ - che ne deriverebbe¹⁸.

¹⁴ In termini, (da ultimo) Cass., Sez. VI, 3 gennaio 2024, n. 223.

¹⁵ Contrariamente, è stato detto che residuano «evidenti perplexità sotto il profilo sistemico, tenuto conto che l'imputato appellante ha già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento a suo carico (con espresso avvertimento dell'esigenza di comunicarne l'eventuale modifica), mentre l'art. 164 c.p.p. chiarisce che detta elezione avrà effetto "proprio" per l'atto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 601 c.p.p.» (MINNELLA, *Elezione di domicilio e specifico mandato per imputato assente: la Corte "salva" le norme della riforma Cartabia*, in *D&G*, 2023, 193, 4, il quale «non ravvisa, da un lato, l'esigenza di un ulteriore adempimento in sede di impugnazione (mandato *ad hoc* per l'imputato assente) [e,] dall'altro, il previsto deposito sembra potersi riferire anche alla "elezione di domicilio" già presente in atti»).

¹⁶ Cass., Sez. IV, 7 novembre 2023, n. 44630: «Le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di *regiudicande* nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo».

¹⁷ Secondo LA ROCCA - MANGIARACINA, *Le impugnazioni ordinarie: tra "efficienza" e snellimento*, in AA.VV., *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo - M. Donini - E. M. Mancuso - G. Varraso, Milano, 2023, 853, «le maggiori problematiche si porranno nel caso di difesa d'ufficio, con il rischio di vedere aumentare i casi di errori giudiziari, lasciando sprovvisti di tutela proprio i soggetti più vulnerabili». Difatti, «pragmaticamente parlando, è facile immaginare che - dopo uno, due o tre tentativi di comunicare con l'assistito (es. raccomandata all'ultimo domicilio noto) - il difensore, specie se non di fiducia, lascerà prevalere le ragioni dell'irreperibilità sulla facoltà di impugnare. Una volta arrestati gli sforzi di ricerca, che vengono in questo frangente rimessi alla parte privata, il provvedimento non sarà impugnato e passerà in giudicato» (come si è avuto modo di scrivere in CECCHI, *Le impugnazioni riformate. Una ricalibratura della materia, tra efficienza e giurisprudenza*, in *www.discrimen.it*, 7 dicembre 2022, 11). In questo modo, a livello pratico, «l'ostacolo di natura meramente "formale" è destinato a rivelarsi pressoché insuperabile» (COMPAGNA, *L'appello dell'imputato assente: un diritto costituzionale sottoposto a nuovi ostacoli*, in *www.penaledp.it*, 9 giugno 2023).

¹⁸ All'opposto, ritengono il «*favor impugnationis* sotto attacco» LA ROCCA - MANGIARACINA, *Le impugnazioni ordinarie*, cit., 850 (che lamentano tale effetto - con riferimento all'art. 581, co. 1-*bis* c.p.p., ma con rilievi di carattere generale - quale derivato della «direzione efficientista» [852] intrapresa dalla riforma Cartabia. Diversamente, propone una lettura che si concilia con l'attuale impianto processualpenalistico IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., 856-857: «In un processo in cui l'*hard core* è il giudizio di primo grado [e] le impugnazioni devono avere una funzione marginale» [856], il *favor impugnationis* è «un principio decaduto» [1096] poiché «più si aumentano le garanzie in primo grado, più si abbassa il pericolo di errore. E quanto più diminuisce il pericolo di errore, tanto più deve ridursi il pericolo dell'impugnazione» [857]. Sulla linea «del superamento del canone tradizionale del *favor impugnationis*» - che nell'assetto contemporaneo «merita di essere ripensato» - si pone altresì GIALUZ,

Sub artt. 24, 27 e 111 Cost., 6 C.E.D.U., 2 Prot. n. 2 C.E.D.U. e 14 § 5 P.I.D.C.P., non vi è – per la Suprema Corte – compromissione di quel «potere petitorio in cui si estrinseca il diritto di difesa o il diritto a invocare una rivalutazione della vicenda processuale nel grado di impugnazione successivo»¹⁹, perché quelli che sono stati definiti «incongrui oneri imposti»²⁰ all'impugnante mirano – in verità – ad «assicurare effettività al diritto di accesso al giudice»²¹. Il punto, per gli Ermellini, è – o meglio: diventa, su tutti gli altri –

Le disposizioni generali sulle impugnazioni e l'appello, in *Giur. it.*, 2023, 1210. In sintesi, allora e com'è stato osservato [da BELLUTA, *Ritocchi al rito in Cassazione e rimedi per le condanne della Corte europea*, in *Giur. it.*, 2023, 1212], il *punctum dolens* da sciogliere preliminarmente è «sapere di quale funzione [dell'impugnazione] stiamo discutendo». Per un lucido e odierno affresco sul doppio grado di giurisdizione e sulla sua ampiezza, v. AIUTI, *Contributo allo studio dell'appello penale. Tra principio di immediatezza e doppio grado di giurisdizione*, Torino, 2023, 105-303 (in part., 164 ss.).

¹⁹ MAGGIO, *Nuove ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 158.

²⁰ ALONZI, *L'assenza secondo la legge Cartabia*, in *Giur. it.*, 2023, 1201.

²¹ Esigenza, questa, «ineludibile in ambito convenzionale» (CRIPPA, *L'accesso alle corti superiori tra ostacoli prevedibili e limitazioni arbitrarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 300, il quale constata però aspramente che «simile esigenza non pare essere ugualmente avvertita sul versante nazionale»). In materia e con riguardo alla tematica *de qua*, v. – in giurisprudenza, di recente – Corte EDU, Sez. V, 2 febbraio 2023, Rocchia c. Francia, §§ 22-23 e 29 e – in dottrina – CANESCHI, *L'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 800 («Sebbene sia ammissibile la subordinazione del potere d'impugnazione al rispetto di determinate condizioni di legge, le corti nazionali, applicando le regole procedurali, devono evitare un eccessivo formalismo che pregiudicherebbe l'equità del processo [Corte EDU, Sez. III, 26 luglio 2007, Walchli c. Francia, § 29; Corte EDU, Sez. II, 26 settembre 2006, Labergère c. Francia, § 23], anche tenendo conto dell'importanza dell'appello e della posta in gioco per un ricorrente condannato a una pena severa. Come reiteratamente affermato dalla Corte di Strasburgo, il diritto alla giurisdizione, di cui il diritto di accesso al giudice costituisce un aspetto, deve essere “concreto ed effettivo” e non “teorico e illusorio” [cfr. Corte EDU, 4 dicembre 1995, Bellet c. Francia, § 36]. Cionondimeno, non può dimenticarsi che si tratta di una garanzia non assoluta, che può dunque essere sottoposta a limitazioni purché queste non finiscano per comprimere l'esercizio del diritto in modo tale da pregiudicare la sostanza stessa. Eventuali limitazioni all'accesso al giudice devono corrispondere a tre parametri, che la Corte europea ha delineato nell'ambito di una precedente pronuncia [*i.e.* Corte EDU, Grande Camera, 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia]: in primo luogo, è necessario valutare se l'onere che condiziona l'accesso al giudice fosse prevedibile per l'appellante [cfr. Corte EDU, Zubac c. Croazia, cit., §§ 87-89]; inoltre, occorre verificare, sulla base del principio di proporzionalità, chi debba sopportare le conseguenze negative degli errori commessi durante la procedura [Corte EDU, Zubac c. Croazia, cit., §§ 90-95]; da ultimo, bisogna considerare se le limitazioni imposte dalla legge comportino un eccessivo formalismo [Corte EDU, Zubac c. Croazia, cit., §§ 96-99]. Nell'operare questo vaglio, i giudici europei tengono conto anche della misura in cui la questione è stata esaminata dalle giurisdizioni nazionali, per verificare se la procedura adottata per la declaratoria di inammissibilità sollevi questioni in ordine al rispetto dell'equità processuale». Per l'Autrice, «la lettura offerta dalla Corte europea, secondo la quale l'assunzione da parte del giudice di un atteggiamento troppo formalistico in sede di vaglio di ammissibilità delle impugnazioni può determinare una lesione del diritto di accesso al giudice di cui all'art. 6 § 1 C.E.D.U. [cfr. – ancorché

la conoscenza effettiva, del processo e della sentenza, da parte dell'imputato²². Si fa perno sulla *ratio* del comma 1-*quater* (teso, per l'appunto, a dar «certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza»²³) e la si estende anche al comma 1-*ter* (prevalentemente finalizzato, invece, «a snellire il lavoro delle cancellerie»²⁴). Per tale via, si giunge ad affermare che la funzionalità dell'innesto normativo - nel suo complesso - non si riduce alla mera agevolazione dell'attività di notifica della citazione²⁵, bensì attiene - più

pronunciata in relazione al procedimento civile - Corte EDU, Sez. I, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia], potrebbe aprire un fronte di contrasto» con l'art. 581, co. 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p., «che seguono un preciso obiettivo: quello di contenere la mole esorbitante delle impugnazioni, attraverso l'irrobustimento dei filtri in ingresso, assecondando la prioritaria esigenza di efficienza che informa la riforma Cartabia» [801]).

²² Cfr. MAZZA, *L'appello cautelare non è gravato da tutti gli oneri formali introdotti dalla riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1344 («Si è scelto di desumere l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato attraverso un innalzamento del formalismo dell'atto con il quale si impugna la decisione») e Cass., Sez. V, 21 novembre 2023, n. 46831 («L'esperienza giudiziaria testimonia come lo scorrere del tempo del processo a fronte di una prima elezione/dichiarazione di domicilio non sempre garantisca la conoscenza della *vocatio in iudicium* in primo grado, e ciò ancor più nel giudizio di impugnazione. Pertanto, la scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della prima elezione o dichiarazione di domicilio, chiedendo di rinnovarla a chi la abbia già compiuta, *attualizzandola*, consegue a una saggia e razionale presa d'atto dell'esperienza giudiziaria, in attuazione del c.d. principio di realtà, che vede anche accrescersi l'esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, il che implica la necessità di un aggiornamento quanto al domicilio eletto o dichiarato»). Su quest'aspetto, v. anche le riflessioni favorevoli di CITTERIO, *Pensieri sparsi sul nuovo giudizio penale di appello (ex d.lgs. 150/2022)*, in www.giustiziainsieme.it, 13 gennaio 2023 (il quale - rammentando «il contrasto avvenuto tra le Sezioni Unite [n. 6026/2008] e la Corte costituzionale [n. 317/2009] sull'unicità del diritto di impugnazione e quindi sulla sua possibile definitiva consumazione da parte del difensore (di fiducia o di ufficio)» - ricorda la «ulteriore stretta che la disciplina dell'assenza» ha ricevuto sia per il primo grado che per il giudizio di appello e, in quest'ottica di sistema («volta ad aumentare l'aspettativa che alla regolarità formale della citazione corrisponda l'effettiva consapevolezza dell'interessato relativa alla trattazione processuale»), apprezza l'intervento legislativo nella misura in cui «concorre efficacemente a creare le premesse fattuali per sollecitare l'attivazione dei difensori a un contatto personale con l'assistito, che sia caratterizzato dall'articolata spiegazione del seguito procedimentale e della necessità di una non sostituibile responsabilizzazione dello stesso interessato») e quelle ritose di MINNELLA, *Elezione di domicilio e specifico mandato per imputato assente*, cit. (per il quale si è al cospetto di «una finzione: quella per cui è l'imputato che dà il placet per impugnare e si pone in cabina di regia del processo. Siamo veramente lontani dalla realtà e, soprattutto per i clienti di fase deboli, non sempre di pronta reperibilità, dal 'ci pensi lei avvocato', 'è lei il mio avvocato, mi tuteli come meglio crede'»).

²³ TONINI - CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2023, 1029.

²⁴ TONINI - CONTI, *Manuale*, cit., 1003, nt. 22; BRICCHETTI, *Ancora sui commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p.*, in www.sistemapenale.it, 14 giugno 2023.

²⁵ Indubbiamente, agevolare la notificazione del d.c.g. è un beneficio che si riflette positivamente sul «contenimento dei tempi» procedurali, visto che gli stessi «molto spesso si dilatano a causa della

propriamente e più ampiamente - alla «corretta e certa istaurazione del contraddittorio»²⁶. Da ciò, poi, deriva una «razionalizzazione» del giudizio impugnatorio; e inoltre, a fronte dell'«informata partecipazione» processuale, si «neutralizza [pure] l'esperimento di rimedi straordinari» (rendendoli di fatto non invocabili da parte di chi impugna dopo aver manifestato, tramite la previa interazione col difensore rivolta esattamente a tal fine, siffatta «consapevolezza»)²⁷.

In forza di questi argomenti, la procedura di «selezione delle impugnazioni»²⁸ ex art. 581 c.p.p. è - per orientamento di legittimità costante - da considerarsi costituzionalmente, convenzionalmente e internazionalmente conforme. La scelta legislativa è - per la Suprema Corte - da stimarsi condivisibile e logica, e non manifestamente irragionevole l'intenzione che la guida: cioè, l'intento²⁹ di limitare le impugnazioni non derivanti da una scelta personale, ponderata ed

difficoltà di raggiungere la parte» (CASCINI, *Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione*, in AA.VV., *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 555, la quale tuttavia «ha l'impressione che la riforma voglia addossare l'inefficienza dell'amministrazione all'imputato». Apertamente *contra* UFFICIO DEL MASSIMARIO - SERVIZIO PENALE, *Relazione (n. 2/2023) su novità normativa - La "riforma Cartabia"*, Roma, 5 gennaio 2023, 163). Analogamente, sostiene che questo «onere non da poco - quello di reperire l'imputato, comunicargli l'esito del giudizio e fargli eleggere domicilio - avrà un sicuro effetto deflattivo» ICHINO, *"Riforma Cartabia" e processo d'appello*, in *Quest. Giust.*, 2021, 4, 162 (riallacciandosi a SCOLLO, *La riforma penale è piena di buoni propositi, vedremo se basteranno*, in *Domani*, 2 ottobre 2021).

²⁶ Cass., Sez. V, 21 novembre 2023, n. 46831, ove si afferma ancora che «quello richiesto all'impugnante è un onere di diligenza, di natura collaborativa». In questa prospettiva di «lealtà processuale e leale collaborazione tra le parti» (UFFICIO DEL MASSIMARIO - SERVIZIO PENALE, *Relazione (n. 2/2023)*, cit., 163), non si è dinanzi a «vessazioni gratuite» (CERESA-GASTALDO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., 22) ma ad «oneri di serietà» (GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in www.sistemapenale.it, 2 novembre 2022, 73), che richiamano le idee di correttezza (ossia, che «c'è un modo corretto di comportarsi con gli altri» [CAMERON, *Un giorno questo dolore ti sarà utile*, trad. it. G. Oneto, Milano, 2007, 163]) e di responsabilità. In particolare, «il tema della responsabilizzazione degli attori processuali» diviene, attenendosi a siffatta chiave di lettura, «un fondamentale e imprescindibile paradigma del processo penale della modernità» (CASSANO - CONTI, *Due opposte letture della riforma Cartabia: mero efficientismo o ritorno al sistema?*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1268, per le quali tale paradigma è «idoneo a recuperare la fiducia dei cittadini nella amministrazione della Giustizia»).

²⁷ Cass., Sez. IV, 16 ottobre 2023, n. 41858.

²⁸ Cass., Sez. IV, 7 novembre 2023, n. 44630.

²⁹ Intento che tra gli altri intenti - dichiarati o dissimulati - della riforma occorre, secondo la Cassazione, ritenere essere quello prevalente (e da proclamare).

esplicita della parte (che la rinnova *in limine impugnationis* o ridichiando/rieleggendo domicilio oppure siglando un mandato specifico)³⁰.

2.3. *Raggio applicativo.* Per quel che riguarda il terzo punto le soluzioni adottate dai giudici di Piazza Cavour sono fluttuanti. Allo stato, si può dire che l'efficacia/l'effettività normativa dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. è a geometria variabile.

La portata operativa della disposizione è: indiscussa, in senso affermativo, in appello; incerta e disomogenea, tra il sì e il no, in Cassazione³¹; ferma, in senso

³⁰ In senso conforme, *ça va sans dire*, si esprime l'UFFICIO DEL MASSIMARIO - SERVIZIO PENALE, *Relazione (n. 68/2022) su novità normativa - Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162*, Roma, 7 novembre 2022, 17. Per una critica difforme, v. COMPAGNA, *L'appello dell'imputato assente*, cit.: «Laddove la richiamata esigenza di una ponderata scelta dell'imputato avesse davvero rappresentato la *ratio* sottesa all'intervento normativo in questione, la previsione di uno specifico mandato a impugnare avrebbe dovuto trovare la sua naturale applicazione anche con riferimento all'imputato presente, il quale ben potrebbe aver presenziato a una singola udienza o magari semplicemente rilasciato, al suo difensore, una procura speciale per accedere a riti alternativi. Non potendosi oggettivamente ravvisare alcuna diversità di condizione fra l'imputato assente e l'imputato presente in relazione alla comune possibilità di conoscere (o meno) l'avvenuta emissione di una sentenza di condanna, oltre che alla piena validità ed efficacia del mandato difensivo, l'esigenza di "partecipazione" formalmente enunciata lascia in realtà trasparire delle implicazioni completamente diverse, tali da integrare una ingiustificata limitazione della possibilità di giovare direttamente della difesa tecnica, anche ai fini dell'impugnazione, da parte del solo imputato assente».

³¹ *Pro* (cioè, per l'operatività) Cass. Sez. V, 4 luglio 2023, n. 39166; Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2023, n. 41309; Cass., Sez. IV, 30 ottobre 2023, n. 43718; Cass., Sez. IV, 7 novembre 2023, n. 44630; Cass., Sez. II, 24 novembre 2023, n. 47327; Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2023, n. 48754; Cass., Sez. VI, 3 gennaio 2024, n. 223. *Contra* (cioè, per l'inoperatività: «mai un ricorso per cassazione potrà essere dichiarato inammissibile per non avere la parte privata depositato, con il ricorso, la dichiarazione o elezione di domicilio») [BRICCHETTI, *Ancora sui commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.*, cit.] Cass., Sez. I, 21 settembre 2023, n. 40454; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2023, n. 40824; Cass., Sez. VI, 29 novembre 2023, n. 47771. In parte *pro* e in parte *contra* Cass. Sez. VI, 1° dicembre 2023, n. 47927, che ritiene applicabile al giudizio di cassazione il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., ma non il comma 1-ter; poiché solamente «l'art. 581, co. 1-quater c.p.p. concorre a integrare lo statuto processuale del processo *in absentia*, dato che è funzionale ad attestare, in modo incontrovertibile, che l'impugnante 'conosce e vuole' la progressione del procedimento».

negativo, nelle sedi cautelare³², di opposizione a decreto penale di condanna³³ ed esecutiva³⁴, nonché – con una sola eccezione di segno inverso³⁵ – rispetto all'imputato detenuto o agli arresti domiciliari³⁶.

³² Cass., Sez. IV, 3 maggio 2023, n. 22140 (su cui, v. le annotazioni di CHELO, *Un po' di chiarezza sull'obbligo di deposito dell'elezione/dichiarazione di domicilio ai fini dell'impugnazione*, in *Giur. it.*, 2023, 2499 e MAZZA, *L'appello cautelare*, cit., 1341); Cass., Sez. I, 6 luglio 2023, n. 29321; Cass., Sez. II, 29 settembre 2023, n. 39573; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2023, n. 41822; Cass., Sez. III, 31 ottobre 2023, n. 43822; Cass., Sez. V, 21 novembre 2023, n. 46831. Una questione, quella dell'operatività dell'art. 581, co. 1-ter c.p.p. nella procedura cautelare, che secondo SPANGHER (*Sull'applicabilità dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.*, in www.penalepd.it, 19 ottobre 2023) «non doveva neppure porsi».

³³ Cass., Sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 25, ove si afferma che l'atto oppositivo può essere assimilato ai mezzi impugnatori, ma non identificato con essi. Molteplici, a ben vedere, sono le «divergenze sostanziali» che lo rendono uno strumento speciale (cioè, con proprie singolari caratteristiche): i) «l'opposizione a decreto penale di condanna non ha contenuto devolutivo»; ii) con «tale atto, il condannato può chiedere la definizione del processo mediante oblazione»; iii) nonostante agisca il solo imputato, nel giudizio che successivamente si celebra il giudice può applicare una pena diversa e più grave rispetto a quella già irrogata, a differenza del giudizio di appello ove ciò non avviene in forza del divieto della *reformatio in pejus* (art. 597, co. 3 c.p.p.). Insomma, sebbene il rimedio *ex art.* 461 c.p.p. sia un «vero e proprio atto di gravame» per la cui presentazione «sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.» (v. Cass., Sez. III, 20 maggio 2021, n. 35431), tuttavia «l'opposizione non è assimilabile *tout court* alle impugnazioni in senso tecnico». Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, è da escludersi che valgano – giacché «incompatibili» – i requisiti richiesti dall'art. 581, co. 1-ter e 1-quater c.p.p. quando ci si oppone a decreto penale di condanna. A questa conclusione, «per una serie di robuste motivazioni» (2502), già si perveniva in CHELO, *Un po' di chiarezza*, cit., 2502-2503.

³⁴ Cass., Sez. I, 26 ottobre 2023, n. 43523; Cass., Sez. VI, 3 gennaio 2024, n. 223.

³⁵ Cass., Sez. IV, 16 ottobre 2023, n. 41858 («A fronte di tali finalità di razionalizzazione-semplificazione del giudizio impugnatorio – anche nella prospettiva di neutralizzare l'esperienza di rimedi straordinari – e di personalizzazione della impugnazione, il procedimento notificatorio attraverso il quale la parte privata viene resa edotta del giudizio si pone su un altro piano, secondo le scansioni e le forme previste dal codice di rito, nella prospettiva di assicurare al destinatario della citazione a giudizio il massimo grado di conoscibilità dell'atto, mediante la consegna di copia analogica in mani della persona ovvero con le forme equipollenti indicate dall'art. 157 c.p.p., ma in nessun modo priva di scopo gli adempimenti richiesti dall'art. 581, co. 1-ter c.p.p., che non risultano *inutiliter data* neppure nella ipotesi di imputato detenuto agli arresti domiciliari, in considerazione della possibile mutevolezza dello *status detentionis* nelle more della citazione a giudizio e tenuto conto della clausola di riserva contenuta nell'art. 157, co. 1 c.p.p., che fa salva l'ipotesi in cui l'imputato abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, co. 1 c.p.p. Lo stato di detenzione dell'imputato al momento del deposito dell'atto di impugnazione non consente, pertanto, di fare ritenere non applicabile la previsione in esame: sia perché la norma nulla ha previsto in tal senso (né il coordinamento con la disciplina del procedimento notificatorio consente di ravvisare una relazione di specialità *derogans* tra le due disposizioni) sia perché un'interpretazione che ravvisasse una incompatibilità logica tra la disposizione di cui all'art. 581, co. 1-ter c.p.p. e le disposizioni che governano il procedimento notificatorio nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (artt. 156, co. 3 e 157 c.p.p.) non terrebbe conto delle possibili modifiche dello stato detentivo dell'impugnante successivamente al deposito dell'atto di appello»).

³⁶ Per la non operatività, «correttamente» (MARANDOLA, *L'obbligo documentale previsto dall'art. 581*

Come viene giustificata questa applicazione «a cerchi concentrici»³⁷? In buona sostanza, ragionando su due aspetti salienti della norma in esame; e quindi disponendosi *pro o contra*.

Quali sono questi due argomenti decisivi dinanzi ai quali ci si schiera o da un lato o dall'altro? Un *tòpos* argomentativo è se, in ragione della sua collocazione (nel titolo I del libro IX c.p.p.), l'art. 581 c.p.p. abbia natura di disciplina generale e pertanto si riferisca a tutte le impugnazioni, oppure no. L'altro *tòpos* argomentativo è l'attribuzione, o meno, di valore dirimente ed esclusivo³⁸ alle parole “decreto di citazione a giudizio”³⁹.

Dinanzi ad ambedue i *tòpoi* argomentativi, poi, l'interprete elabora risposte che orienta nella maniera che predilige: giostrando le proprie ricostruzioni tra criteri esegetici (letterale⁴⁰, teleologico⁴¹ o sistematico⁴²), divieto di analogia di

comma 1-ter c.p.p. è escluso se l'imputato impugnante è detenuto, in *IUS Penale*, 11 settembre 2023); Cass., Sez. II, 28 luglio 2023, n. 33355; Cass., Sez. II, 20 settembre 2023, n. 38442 («Nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, co. 1-ter c.p.p., [...] posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 C.E.D.U.»); Cass., Sez. VI, 23 novembre 2023, n. 47172 («L'irragionevolezza di pretendere, a pena di inammissibilità, dall'imputato detenuto un'elezione di domicilio (evidentemente in luogo diverso da quello di detenzione); incombente che trova la sua evidente *ratio* nell'esigenza di facilitare - nei confronti dell'imputato libero - la notifica dell'atto introduttivo dell'udienza del gravame»); Cass., Sez. VI, 23 novembre 2023, n. 47174 («Non incide in senso contrario la circostanza che di seguito il ricorrente fosse stato collocato agli arresti domiciliari e che fosse necessaria una notifica ex art. 157 c.p.p., posto che l'adempimento va comunque commisurato all'epoca della presentazione dell'atto di appello», fermo restando «che, nel caso di mutamento dello status custodiale per effetto di scarcerazione, vi è l'onere dell'interessato di indicare il domicilio»); Cass., Sez. II, 21 dicembre 2023, n. 51273; Cass., Sez. II, 22 dicembre 2023, n. 51325; Cass., Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 51718.

³⁷ Tale locuzione la si rinviene in MAZZA, *L'appello cautelare*, cit., 1346 (il quale, precisiamo, parla di «disposizione generale a cerchi concentrici» riferendosi all'art. 581 c.p.p.).

³⁸ Sicché non possa compiersi alcuna equivalenza con atti che, analogamente al d.c.g., annunciano la celebrazione dell'udienza presso una determinata autorità giurisdizionale.

³⁹ Singolarmente, attribuisce valore dirimente ed esclusivo alla parola “depositata/o” Cass., Sez. IV, 27 novembre 2023, n. 47417 («A suffragare la tesi secondo cui l'elezione di domicilio riguarderebbe specificamente la fase del giudizio d'appello è il termine “deposito” [recte il termine “depositata/o”, che richiama il deposito e] che si intende appunto riferito a un atto ‘nuovo’ e non a un atto che sia già stato acquisito nell'incarto processuale, per il quale diversamente si parla di allegazione»).

⁴⁰ Si puntella la formulazione della *littera legis*.

⁴¹ Si valorizzano i principi della legge-delega, i lavori preparatori e le relazioni conclusive/illustrative.

⁴² Si apprezza la collocazione della norma in quel determinato luogo del codice di rito, anziché altrove.

precetti previsti a pena di inammissibilità⁴³ ed esigenze di coerenza ordinamentale⁴⁴. E così si demarcano i confini dei commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., ora ampliando e ora riducendo gli spazi operativi dell'uno o dell'altro comma oppure di entrambi.

3. Né gli erranti sono perduti, *ovvero qualcosa di fattibile*. L'idea «fossile»⁴⁵ che trapela da questi flussi e riflussi giurisprudenziali è, in breve, quella che segue. I commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p., almeno per la giurisprudenza di legittimità, non sono più problematici relativamente alle questioni di tipo temporale (v. par. 2.1) e di conformità costituzionale, convenzionale e internazionale (v. par. 2.2.). Le problematicità che residuano, altresì per la Suprema Corte, sono legate al raggio applicativo delle neo-introdotte previsioni (v. par. 2.3)⁴⁶.

Non vi è stabilità, nemmeno presso i giudici di ultima istanza, sulla necessità di pretendere il mandato specifico a impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio per ricorrere in cassazione; e lo stesso interrogativo resta aperto e tutto da risolvere – giacché la questione non si è finora posta – in relazione alle impugnazioni presentabili nell'ambito dei giudizi di prevenzione, di revisione

⁴³ Si nega di star interpretando analogicamente o si tenta di legittimare improprie interpretazioni estensive.

⁴⁴ Si coordinano, in questo caso, le novità impugnatorie e il novellato procedimento *in absentia*.

⁴⁵ L'attributo "fossile", rientrante nella più ampia categoria della c.d. «conoscenza fossile» (vale a dire, la conoscenza che storicamente permane a prescindere dal contesto in cui è emersa e dai suoi fattori di genesi: un pensiero che si cristallizza nella cultura, che si fossilizza perché si diffonde – spesso con «funzione ideologica» [9] – nell'immaginario collettivo), è tratto da RUSSO, *Flussi e riflussi. Indagine sull'origine di una teoria scientifica*, Milano, 2020, 10-14/16 (ma v., ovviamente, *passim*).

⁴⁶ E non sono mancate reazioni da parte dell'avvocatura rispetto a questi «profili ritenuti problematici» (SPANGHER, *Cartabia tra condivisione e vischiosità*, in *Cass. pen.*, 2023, 2181). Ad esempio, l'Unione delle Camere Penali italiane – con delibera del 20 novembre 2023 – ha proclamato lo stato di agitazione anche «in ragione delle gravissime limitazioni al diritto di impugnazione determinate dalle previsioni introdotte dai commi 1 *ter* e 1 *quater* dell'art. 581 c.p.p.» (così la *Nota* della Giunta, datata 27 novembre 2023). A tale manifestazione di dissenso sono seguiti due incontri – il 30 novembre 2023 e il 7 dicembre 2023 – tra una delegazione dell'UCPI e il ministro della Giustizia, il quale ha espresso «in quelle sedi la propria convinta condivisione in ordine alla necessità della abrogazione di tali disposizioni»; ma poi «un terzo incontro, fissato per il 19 dicembre 2023, nell'ambito del quale si sarebbero dovuti verificare tutti gli aspetti connessi al richiesto intervento abrogativo», è saltato/non è avvenuto per sopraggiunti impegni ministeriali e, «ad oggi, non è pervenuta alcuna [ulteriore] notizia in merito» (così ancora la *Nota* della Giunta, datata 27 dicembre 2023). Ciononostante, ci sono state evoluzioni: v. *infra*, nt. 52.

e di applicazione di misure di sicurezza, oltreché per avversare le sentenze di non luogo a procedere.

Ebbene: affinché in questi chiaroscuri prasseologici gli erranti operatori non si perdano e magari dall'ombra si sprigioni una illuminante scintilla⁴⁷ che li guidi, occorre che il diritto (spec., il diritto vivente) si stabilizzi; serve un appiglio saldo e «costante nel caos in movimento»⁴⁸.

A tal proposito, le strade praticabili per evitare che continuamente ci si «infiltr[i] nell'enunciato normativo, al fine di modificarne la portata»⁴⁹, si possono realisticamente individuare o in una legge di interpretazione autentica⁵⁰ oppure - consci di star muovendosi sui pendii del confine che separa un potere dello Stato dall'altro - in un *dictum* delle Sezioni unite (che, è noto, vanta la forza precettiva dell'art. 618, co. 1-*bis* c.p.p.)⁵¹.

⁴⁷ L'allusione (a cui si fa eco, a valle, col titoletto di questo paragrafo e, a monte, col titolo stesso del contributo) è all'appassionato componimento poetico - espressione di una metafora della speranza, per cui ciò che appare perso è in realtà solamente in ombra... e non c'è che da riportarlo alla luce - presente all'interno dell'opera *The Lord of the Rings* (1955) di TOLKIEN (*Il Signore degli Anelli*, Parte I: La compagnia dell'anello - lib. I, cap. X e lib. II, cap. II) - «*All that is gold does not glitter, / Not all those who wander are lost; / The old that is strong does not wither, / Deep roots are not reached by the frost. / From the ashes a fire shall be woken, / A light from the shadows shall spring; / Renewed shall be blade that was broken, / The crownless again shall be king.*» || «Non tutto quel ch'è oro brilla, / Né gli erranti sono perduti; / Il vecchio ch'è forte non s'aggrinza, / Le radici profonde non gelano. / Dalle ceneri rinascerà un fuoco, / L'ombra sprigionerà una scintilla; / Nuova sarà la lama ora rotta, / E re quei ch'è senza corona».

⁴⁸ RADNÓTI, *Razglednice* [Cartoline postali, 1944], in RADNÓTI, *Mi capirebbero le scimmie*, a cura di Bruck, Roma, 2009, 147.

⁴⁹ Così si esprime GIUNTA, *Abuso del diritto e abuso della funzione giudiziaria*, in *Il riformista*, 30 dicembre 2023 riferendosi alla giurisprudenza, ritenuta «come l'acqua».

⁵⁰ Per esemplificare, si potrebbe *expressis verbis* stabilire che la disciplina di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p. vale solo per l'appello e riconoscere che la *sedes materiae* in cui è attualmente collocata non è quella propria, «ottimale» (v. Cass., Sez. VI, 29 novembre 2023, n. 47771; UFFICIO DEL MASSIMARIO - SERVIZIO PENALE, *Relazione* (n. 2/2023), cit., 162; CHELO, *Un po' di chiarezza*, cit., 2503, nt. 12). L'occasione per interpretare in modo autentico o, addirittura, per effettuare interpolazioni finanche più significative - per via governativa e senza che debbano nel frattempo verificarsi ulteriori e ingiustificati episodi di disuguaglianza trattamentale a livello pretorio - ci sarebbe già: l'art. 1, co. 4 l. 134/2021 consente infatti, ancora per tutto il 2024 e impiegando la medesima procedura prevista per l'adozione dei decreti delegati, di adottare disposizioni correttive e integrative la c.d. riforma Cartabia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega. Considerata l'importanza degli interessi coinvolti, verrebbe da azzardare - da esigere (?), vista la semplicità dell'intervento - che questo è uno di quei casi dove «tutto quello che si può fare, si deve fare» (ARDONE, *Il treno dei bambini*, Torino, 2019, 200).

⁵¹ L'intervento del Supremo Consesso riunito è stato pronosticato, ad esempio, da MATTEUCCI, *Stop ai ricorsi di legittimità senza mandato specifico a impugnare: la Cassazione conferma la linea di rigore*, in

Ecco qualcosa di fattibile⁵², in grado di «configurare [chiaramente] il terribile potere processuale-penale»⁵³ *in parte qua*, sì da prevenire il casualistico alternarsi di declaratorie di inammissibilità.

D&G, 2023, 210, 5 («Non sembra, dunque, irragionevole pronosticare, sul punto, l'intervento delle Sezioni unite, trattandosi di questione di non secondario rilievo destinata, com'è, a determinare importanti e significative ricadute su un diritto fondamentale come quello all'impugnazione delle sentenze di condanna»).

⁵² Nelle more del referaggio, segnaliamo che è stato approvato dal Senato (S.808) ed è ora assegnato alla Camera (C.1718) un disegno di legge che prevede l'abrogazione del comma 1-*ter* dell'art. 581 c.p.p. (optando così per una scelta assai più drastica di quella proposta *supra*, alla nt. 50) e la limitazione d'operatività del comma 1-*quater* dell'art. 581 c.p.p. ai soli difensori d'ufficio (con ciò alimentando seri dubbi di legittimità costituzionale della previsione, poiché - come notato dall'UCPI (*Nota* della Giunta, datata 8 febbraio 2024) - si crea una «inammissibile distinzione tra imputati di serie A e di serie B»).

⁵³ Utilizziamo il lessico di RUGGERI, *Del potere dell'autorità giudiziaria: le recenti proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1545.